

SENTENZA 18.9.2008 N. 23844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE	Michele	-	Presidente	-
Dott. FILADORO	Camillo	-	Consigliere	-
Dott. FEDERICO	Giovanni	-	Consigliere	-
Dott. CHIARINI	Maria Margherita	-	rel. Consigliere	-
Dott. VIVALDI	Roberta	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.G., N.M.G., elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ROMANO ORLANDO PIETRO, che li difende unitamente all'avvocato CASAROTTO G. GIORGIO, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

M.A., P.L., elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio dell'avvocato MARINI RENATO, che li difende unitamente all'avvocato TISO SERGIO, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 419/04 della Corte d'Appello di VENEZIA, terza sezione civile, emessa il 9/02/04, depositata l'11/03/04, R.G. 8/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/08 dal Consigliere Dott.ssa Maria Margherita CHIARINI;

udito l'Avvocato G. Giorgio CASAROTTO;

udito l'Avvocato Ulisse COREA (per delega Avv. Prof. Renato MARINI, depositata in udienza);

udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte Suprema di Cassazione, [con sentenza n. 12648/1998](#) rigettava il ricorso dei fratelli N. avverso la sentenza di appello confermativa della sentenza di primo grado del Tribunale di Verona secondo la quale M.A. e P.L. avevano legittimamente esercitato il riscatto di un fondo agrario nei confronti di N.G. e N.M.G. e quindi si erano sostituiti, in comunione e pro indiviso, nella contitolarità del fondo da questi acquistato, avendo loro offerto il pagamento del prezzo.

Poichè però i fratelli N. avevano rifiutato di ricevere la somma - L.

391.650.000 - loro offerta, in data primo febbraio 1999 i riscattanti ne facevano offerta reale e chiedevano al Tribunale di Verona di accertarne la validità. Accolta la domanda, i N. impugnavano la sentenza perchè il deposito della somma in un unico libretto bancario impediva a ciascuno di loro di ritirare la propria quota senza la presenza dell'altro e perciò l'offerta era invalida.

Con sentenza dell'11 marzo 2004 la Corte di appello di Venezia rigettava il gravame sulle seguenti considerazioni: 1) i riscattanti avevano effettuato l'offerta del danaro in contanti ai N. tramite ufficiale giudiziario e questi l'avevano rifiutata, sì che l'offerta di adempimento era stata ritualmente effettuata; 2) in violazione dell'[art. 1175 cod. civ.](#), pertanto i fratelli predetti, dopo otto anni di causa, congiuntamente hanno rifiutato il deposito sul libretto ordinario nominativo a loro intestato a firma disgiunta e perciò il libretto non è rimasto nella disponibilità dei debitori, bensì dei creditori; inoltre, il cartellino anagrafico/firme, predisposto in occasione dell'accensione del libretto, reca la dicitura "firma disgiunta" e quindi ciascuno dei fratelli N. può incassare la sua quota, senza esser condizionato dalla presenza dell'altro, perchè, pur se tale cartellino è atto interno, prova che al momento dell'accensione del libretto è stata data disposizione alla banca di permettere a ciascun N. di riscuotere; 3) i N., che invocano una nullità formale sperando nell'invalidità della somma così loro offerta, anche in giudizio agiscono congiuntamente, così dimostrando che non vi è alcun contrasto di interessi tra loro, nè hanno dimostrato di essersi recati disgiuntamente in banca e che è stata rifiutato il pagamento della rispettiva quota, mentre il comportamento prudenziale della banca di richiedere ai fratelli la firma congiunta non è imputabile ai riscattanti, tendendo a tutelare la banca nei confronti dei N.. Ricorrono per cassazione i fratelli N. cui resistono M. e P.. I ricorrenti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso G. e N.M. G. deducono: "Nullità della sentenza e del procedimento. [art. 360 c.p.c.](#), n. 4, con riferimento all'[art. 102 c.p.c.](#)".

L'azione di convalida del deposito liberatorio di cui all'[art. 1210 cod. civ.](#), richiede la necessaria partecipazione anche del depositario, diversamente il riconoscimento della legittimazione autonoma di ciascuno dei fratelli, affermata dalla sentenza impugnata, non sarebbe opponibile alla banca depositarla, che può continuare a negare il diritto di autonoma riscossione, salvo un giudizio da instaurare nei confronti della banca e con il rischio di giudizi contrastanti. Infatti il deposito liberatorio è un contratto a favore di terzo e quindi non può mancare il debitore che deve effettuare la prestazione al terzo.

Il motivo è infondato.

Va infatti ribadito ([Cass. 16962/2005](#)) che oggetto del procedimento di convalida dell'offerta reale e del successivo deposito liberatorio, relativi ad obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro - che è un giudizio di liberazione coattiva del debitore perchè la sentenza che lo definisce è volta ad estinguere, con efficacia costitutiva, il debito, accertando la validità del deposito, a norma degli artt. [76 e segg. disp. att.](#) cod. proc. civ. a favore del creditore - è la verifica della ritualità di tutte le modalità, formali e temporali, prescritte dalla relativa disciplina normativa affinché il debitore si liberi

dalla sua obbligazione, e dunque parti necessarie del relativo procedimento sono soltanto il debitore ed il creditore.

2. - Con il secondo motivo di ricorso deducono:

Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, [art. 360 c.p.c.](#), n. 3 con riferimento agli artt. [1206 segg. c.c.](#), artt. 1210 segg.

c.c., [L. n. 590 del 1965, art. 8](#); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia ([art. 360 c.p.c.](#), n. 5)".

Sia l'offerta reale che il deposito sono stati effettuati con procedura unitaria; nei riguardi di entrambi i fratelli N.;

con l'offerta indifferenziata della somma globale di L. 391.650.000, costituente il prezzo globale del riscatto, depositato su un unico libretto a risparmio ordinario nominativo, intestato ad entrambi i N.. Entrambe le procedure sono irregolari ed invalide, con la conseguente decadenza dal riscatto dei beni perchè solo l'esatto adempimento di tutte le formalità è idonea a realizzare gli effetti di legge. Ed infatti sia l'offerta che il deposito dovevano esser effettuati a favore di ciascun retrattato ed in misura corrispondente alla rispettiva quota.

Il motivo è infondato.

Dalla sentenza del 29 aprile 1991 del Tribunale di Verona, su cui si è formato il giudicato essendo stata confermata dapprima dalla Corte di Appello e poi da questa Corte, risulta che ai fratelli N., comproprietari per metà ciascuno pro - indiviso del fondo, sono stati sostituiti M. e P., riscattanti di esso e per il quale, in via tra loro solidale e con le forme di legge, avevano offerto, ad entrambi i fratelli N., il rimborso dell'integrale prezzo versato.

Avendo costoro rifiutato, la somma è stata depositata ([art. 1210 cod. civ.](#)) su un libretto bancario cointestato ad entrambi non già perchè creditori in solido del relativo importo, bensì perchè di esso contitolari, con l'effetto, secondo la disciplina della comunione, che sull'intera somma ciascuno dei cointestatari ha un diritto pari alla sua quota, che si presume uguale a quella dell'altro ([art. 1298 cod. civ., comma 2](#)). Nei confronti della banca invece, poichè è stata prevista la facoltà di operare disgiuntamente, ai sensi dell'art. 12 delle norme bancarie uniformi "ciascuno dei cointestatari può disporre del deposito con piena liberazione dell'azienda di credito anche nei confronti degli altri", senza interferenza sul diritto pro quota di ciascuno.

Pertanto va confermata la validità della procedura dell'offerta reale e del deposito della somma, con conseguente effetto liberatorio per i debitori-retraenti.

3.- Con il terzo motivo deducono: "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, [art. 360 c.p.c.](#), n. 3, con riferimento agli artt. [1206 e segg. c.c.](#), artt. [1210 e segg. c.c.](#), artt. [1175](#), [1421 c.c.](#), [L. n. 590 del 1965, art. 8](#), ai principi in tema di diritto di difesa giudiziale ([art. 24 Cost.](#) e [art. 2907 c.c.](#)); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia ([art. 360 c.p.c.](#), n. 5)".

I fratelli N. non si sono aggrappati ad una nullità formale della procedura di offerta reale, ma hanno esercitato il loro diritto di rifiutare una prestazione

offerta male e di far accertare la decadenza dal riscatto,- ed infatti il deposito liberatorio mira proprio a superare un rifiuto ingiustificato del creditore. Pretendere che l'uno o l'altro dei fratelli dovesse tentare di riscuotere la somma da solo dalla banca, contrasta con la lettera di questa del 7 marzo 2000 e ribadita successivamente con cui la stessa invitava i N. ad agire congiuntamente e anche se tra di essi non vi è contrasto, tale obbligo non ha ragione di sussistere per incassare la somma spettante e così sanare la nullità della procedura o poterla invocare. Nè vi è prova che l'offerta della somma ai fratelli N. sia avvenuta a norma dell'[art. 1206 cod. civ.](#) legittimamente e cioè non già offrendo l'intero, bensì distintamente a ciascuno dei fratelli la somma corrispondente alla sua quota, in tal modo non consentendo a ciascun creditore di assumere decisioni autonome sul suo credito. Le censure sono assorbite dalle considerazioni espresse in relazione ai motivi precedenti.

4.- Con il quarto motivo deducono: "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia ([art. 360 c.p.c.](#), n. 5); violazione e falsa applicazione di norme di diritto, [art. 360 c.p.c.](#), n. 3, con riferimento agli artt. 1206 segg. [c.c.](#), [artt. 1210 segg. c.c.](#), [L. n. 590 del 1965, art. 8](#)".

La Corte di appello ha ommesso di esaminare che non vi è prova della facoltà di firma disgiunta e perciò la banca pretende che i fratelli N. agiscano congiunte soltanto nel cartellino anagrafico che è atto interno della banca e perciò non ha valore negoziale, mentre il libretto è intestato soltanto a N. G., ed i due fratelli sono indicati come persone autorizzate ad operare e così sono state stravolte le caratteristiche del libretto e del rapporto ad esso sotteso, privando di significato la firma disgiunta. La Corte di merito non ha inoltre considerato che con lettera del 7 marzo 2000 il Banco Ambrosiano affermava che il libretto nominativo era intestato a N.G. e N. M.G. e che era ritirabile congiuntamente dagli stessi, e tale circostanza è ribadita dalla banca Intesa BCI in data 15 febbraio 2002 che ribadiva l'operatività con firma congiunta perchè mancava un'espressa indicazione sull'atto di costituzione di offerta reale in data 19 febbraio 1999. D'altra parte nel modulo di accensione del libretto, ovvero su questo, non vi è cenno di facoltà disgiunta di operare.

Il motivo è infondato.

Richiamate infatti le considerazioni esposte nell'esame del primo motivo, anche a voler ritenere l'incompletezza della disposizione data alla banca di consentire a ciascuno dei N. di agire anche per l'altro, non essendo però neppure stata disposta la firma congiunta, la mera cointestazione del libretto significa che è stato acceso un deposito congiunto semplice, su cui ciascun cointestario, se non può agire anche per l'altro, perchè la disciplina della comunione non gli consente di estendere il proprio diritto sulla cosa comune in danno dell'altro, può però disporre della sua quota ed esigerla, stante la divisibilità dell'obbligazione di danaro ([art. 1314 cod. civ.](#)). Integrata in tal senso la motivazione dei giudici di appello, la censura va respinta.

5.- Con il quinto motivo deduce: "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, [art. 360 c.p.c.](#), n. 3, con riferimento agli artt. [1206 e segg. c.c.](#), artt. [1210 e segg. c.c.](#); artt. [1228](#), [1835 c.c.](#), [L. 590 del 1965](#), [art. 8](#); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia ([art. 360 c.p.c.](#), n. 5).

La Corte di merito ha erroneamente ritenuto che il comportamento prudenziale della banca non riguardi i retraenti, ma poichè sono stati loro ad instaurare il rapporto con la banca, è loro responsabilità la mancata realizzazione degli interessi sottesi alla disciplina del deposito e di cui sono titolari i fratelli N. e comunque, poichè il depositario è un ausiliario dei debitori, del suo comportamento ne rispondono costoro, a norma dell'[art. 1228 cod. civ.](#). Inoltre la validità del deposito bancario non sussiste se il libretto è rimasto nella disponibilità del debitore in quanto, per entrare nella disponibilità dei creditori, la banca ha loro imposto di agire congiuntamente e quindi la procedura del deposito è invalida; peraltro, anche la firma disgiunta non realizzerebbe l'interesse di ciascuno di essi perchè ciascun creditore, secondo la regola della solidarietà, potrebbe esigere il tutto, così vanificando il diritto dell'altro creditore e perciò anche sotto tale profilo la procedura adottata è invalida.

il motivo è parte inammissibile, parte assorbito dalle considerazioni esposte in relazione ai motivi che precedono.

Quanto infatti alla questione della responsabilità dei M. - P. a norma dell'[art. 1228 cod. civ.](#) è inammissibile perchè assolutamente nuova.

Quanto invece al rapporto con il terzo, secondo l'inquadramento del deposito presso la banca in questo istituto effettuata dai ricorrenti - primo motivo di ricorso - è appena il caso di richiamare la pacifica giurisprudenza secondo la quale, nel contratto a favore di terzo [ex art. 1411 cod. civ.](#), il diritto del terzo è autonomo rispetto a quello dello stipulante e può essere fatto pertanto valere contro il promittente anche in via diretta, senza necessità dell'intervento in giudizio dello stipulante, facendo valere nei confronti di quegli il diritto alla realizzazione del suo credito.

6. Concludendo il ricorso va respinto. Si compensano le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2008.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2008

Conformi e difformi

(1-2) Non si rinvencono precedenti in termini.

(1-2) Non si rinvencono precedenti in termini.

(3) In senso conforme cfr.: [Cass. 1 dicembre 2003 n. 18321](#); [Cass. 1° settembre 1994 n. 7622](#).

Note giurisprudenziali

Giust. civ. 2009, 03, 01, 0633

(1-3) La sentenza in esame - che chiude una vicenda iniziata circa vent'anni fa e che già era approdata una prima volta al giudizio di cassazione (cfr. Cass. 18 dicembre 1998 n. 12684) - si pronuncia in merito al procedimento di convalida dell'offerta reale e del successivo deposito liberatorio, relativi ad una obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro costituito dal prezzo del riscatto di un fondo agrario. In dottrina, cfr. SICCHIERO, *Offerta reale e deposito delle cose dovute*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XIII, Torino 1995, 23. Sulla convalida dell'offerta reale del prezzo del riscatto di un fondo agricolo, v. anche [Cass. 14 aprile 1995 n. 4281](#), in *Vita not.*, 1996, 425. Il procedimento di convalida permette una liberazione «coattiva» del debitore stesso qualora il creditore rifiuti di accettare l'offerta reale o non si presenti per ricevere le cose offertegli mediante intimazione ([art. 1210 c.c.](#)). La pronuncia è in linea con [Cass. 17 agosto 2005 n. 16962](#), la quale ha affermato che in materia di offerta reale relativa ad obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, qualora il creditore rifiuti di accettarla o non si presenti per ricevere le somme offertegli mediante intimazione, il debitore è legittimato ad eseguirne il deposito, con l'osservanza della formalità di cui all'[art. 74 disp. att. c.c.](#) (a norma del quale, fatta l'offerta, il deposito della somma presso l'istituto di credito deve essere preceduto da un'intimazione, antecedente di almeno tre giorni quello del deposito, rivolta al creditore e contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dove le cose saranno depositate), con la conseguenza che, in difetto di tale formalità, l'offerta dovrà considerarsi invalida e non convalidabile nel susseguente giudizio, il cui oggetto non è rappresentato solo dai motivi del rifiuto da parte del creditore dell'offerta operata, ma anche dalla verifica della ritualità di tutte le modalità, formali e temporali, prescritte dalla relativa disciplina normativa. Quanto ai profili processuali si osserva che la sentenza che definisce il giudizio di convalida ha carattere costitutivo in quanto volta ad estinguere, con efficacia costitutiva appunto e non già dichiarativa, il debito, accertando la validità del deposito, ai sensi degli [art. 74 ss. disp. att. c.c.](#) In particolare, la Corte afferma che le parti necessarie del procedimento in esame sono unicamente il debitore e il creditore in quanto l'esame del giudice verte solo sulla verifica della ritualità di tutte le modalità, formali e temporali, prescritte dalla relativa disciplina normativa affinché il debitore si liberi della sua obbligazione. Ovviamente - ha precisato [Cass. 28 agosto 2007 n. 18157](#) - poiché, a norma dell'[art. 1208, n. 1, c.c.](#), l'offerta reale deve essere compiuta in favore del creditore o di chi «ha la facoltà di ricevere per lui», in caso di diritto di credito spettante ad una persona giuridica, il pagamento deve essere necessariamente ricevuto da colui che ne abbia il potere

in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, poiché solo tale persona può impegnare con il suo comportamento la persona giuridica o l'associazione che rappresenta.

La particolarità della procedura oggetto della sentenza in commento consisteva nel fatto che la somma totale del prezzo del riscatto era stata unica, ancorché i creditori a cui era rivolta l'offerta reale fossero stati più di uno (nella specie, due), in quanto questi risultavano essere non creditori in solido ma contitolari del relativo importo. Ossia vi era stato quello che la sentenza in commento definisce «deposito congiunto semplice», espressione di comunione ordinaria.

In generale secondo la disciplina della comunione la somma che è stata depositata su un libretto bancario cointestato ad entrambi i creditori può essere utilizzata dagli stessi nei limiti della propria quota che si presume uguale a quella dell'altro ([art. 1298 c.c.](#)). Ciascuno dei cointestatari può disporre del deposito con piena liberazione della banca anche nei confronti degli altri, senza interferenza sul diritto *pro quota* di ciascuno.

Non rileva, inoltre, che la dicitura «firma disgiunta» sussista solo nel cartellino anagrafico in quanto questo è un atto interno della banca e come tale non può avere natura negoziale tra le parti. Afferma la Corte infatti che la mera cointestazione del libretto comporta l'accensione di un deposito semplice congiunto, su cui ciascun cointestatario, se non può agire anche per l'altro, impedendogli la disciplina della comunione di estendere il proprio diritto sulla cosa comune in danno dell'altro, può però disporre della sua quota ed esigerla, stante la divisibilità dell'obbligazione in denaro.

Quanto infine ai rapporti tra la banca e i terzi, l'offerta reale mediante deposito bancario della somma dovuta è inquadrabile nella fattispecie del contratto a favore di terzo ([art. 1411 c.c.](#)); sicché il diritto del terzo è autonomo rispetto a quello dello stipulante e può pertanto essere azionato contro il promittente anche in via diretta, senza necessità di intervento in giudizio dello stipulante, facendo valere nei confronti di quest'ultimo il diritto alla realizzazione del suo credito. Ma, a norma dell'[art. 1213 c.c.](#), «il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore»; sul punto v., in dottrina, LA TORRE, *Diritto civile e codificazione. Il rapporto obbligatorio*, Milano 2006, 129 s.

Giust. civ. 2009, 03, 01, 0633

(1-3) La sentenza in esame - che chiude una vicenda iniziata circa vent'anni fa e che già era approdata una prima volta al giudizio di cassazione (cfr. Cass. 18 dicembre 1998 n. 12684) - si pronuncia in merito al procedimento di convalida dell'offerta reale e del successivo deposito liberatorio, relativi ad una obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro costituito dal prezzo del riscatto di un fondo agrario. In dottrina, cfr. SICCHIERO, *Offerta reale e deposito delle cose dovute*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XIII, Torino 1995, 23. Sulla convalida dell'offerta reale del prezzo del riscatto di un fondo agricolo, v. anche [Cass. 14 aprile 1995 n. 4281](#), in *Vita not.*, 1996, 425.

Il procedimento di convalida permette una liberazione «coattiva» del debitore stesso qualora il creditore rifiuti di accettare l'offerta reale o non si presenti per ricevere le cose offertegli mediante intimazione ([art. 1210 c.c.](#)).

La pronuncia è in linea con [Cass. 17 agosto 2005 n. 16962](#), la quale ha affermato che in materia di offerta reale relativa ad obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, qualora il creditore rifiuti di accettarla o non si presenti per ricevere le somme offertegli mediante intimazione, il debitore è legittimato ad eseguirne il deposito, con l'osservanza della formalità di cui all'[art. 74 disp. att. c.c.](#) (a norma del quale, fatta l'offerta, il deposito della somma presso l'istituto di credito deve essere preceduto da un'intimazione, antecedente di almeno tre giorni quello del deposito, rivolta al creditore e contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dove le cose saranno depositate), con la conseguenza che, in difetto di tale formalità, l'offerta dovrà considerarsi invalida e non convalidabile nel susseguente giudizio, il cui oggetto non è rappresentato solo dai motivi del rifiuto da parte del creditore dell'offerta operata, ma anche dalla verifica della ritualità di tutte le modalità, formali e temporali, prescritte dalla relativa disciplina normativa.

Quanto ai profili processuali si osserva che la sentenza che definisce il giudizio di convalida ha carattere costitutivo in quanto volta ad estinguere, con efficacia costitutiva appunto e non già dichiarativa, il debito, accertando la validità del deposito, ai sensi degli [art. 74 ss. disp. att. c.c.](#)

In particolare, la Corte afferma che le parti necessarie del procedimento in esame sono unicamente il debitore e il creditore in quanto l'esame del giudice verte solo sulla verifica della ritualità di tutte le modalità, formali e temporali, prescritte dalla relativa disciplina normativa affinché il debitore si liberi della sua obbligazione. Ovviamente - ha precisato [Cass. 28 agosto 2007 n. 18157](#) - poiché, a norma dell'[art. 1208, n. 1, c.c.](#), l'offerta reale deve essere compiuta in favore del creditore o di chi «ha la facoltà di ricevere per lui», in caso di diritto di credito spettante ad una persona giuridica, il pagamento deve essere necessariamente ricevuto da colui che ne abbia il potere in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, poiché solo tale persona può impegnare con il suo comportamento la persona giuridica o l'associazione che rappresenta.

La particolarità della procedura oggetto della sentenza in commento consisteva nel fatto che la somma totale del prezzo del riscatto era stata unica, ancorché i creditori a cui era rivolta l'offerta reale fossero stati più di uno (nella specie, due), in quanto questi risultavano essere non creditori in solido ma contitolari del relativo importo. Ossia vi era stato quello che la sentenza in commento definisce «deposito congiunto semplice», espressione di comunione ordinaria.

In generale secondo la disciplina della comunione la somma che è stata depositata su un libretto bancario cointestato ad entrambi i creditori può essere utilizzata dagli stessi nei limiti della propria quota che si presume uguale a quella dell'altro ([art. 1298 c.c.](#)). Ciascuno dei cointestatari può disporre del deposito con piena liberazione della banca anche nei confronti degli altri, senza interferenza sul diritto *pro quota* di ciascuno.

Non rileva, inoltre, che la dicitura « firma disgiunta» sussista solo nel cartellino anagrafico in quanto questo è un atto interno della banca e come tale non può avere natura negoziale tra le parti. Afferma la Corte infatti che la mera cointestazione del libretto comporta l'accensione di un deposito semplice congiunto, su cui ciascun cointestatario, se non può agire anche per l'altro, impedendogli la disciplina della comunione di estendere il proprio diritto sulla cosa comune in danno dell'altro, può però disporre della sua quota ed esigerla, stante la divisibilità dell'obbligazione in denaro.

Quanto infine ai rapporti tra la banca e i terzi, l'offerta reale mediante deposito bancario della somma dovuta è inquadrabile nella fattispecie del contratto a favore di terzo ([art. 1411 c.c.](#)); sicché il diritto del terzo è autonomo rispetto a quello dello stipulante e può pertanto essere azionato contro il promittente anche in via diretta, senza necessità di intervento in giudizio dello stipulante, facendo valere nei confronti di quest'ultimo il diritto alla realizzazione del suo credito. Ma, a norma dell'[art. 1213 c.c.](#), «il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore»; sul punto v., in dottrina, LA TORRE, *Diritto civile e codificazione. Il rapporto obbligatorio*, Milano 2006, 129 s.

Giust. civ. 2009, 03, 01, 0633

(1-3) La sentenza in esame - che chiude una vicenda iniziata circa vent'anni fa e che già era approdata una prima volta al giudizio di cassazione (cfr. Cass. 18 dicembre 1998 n. 12684) - si pronuncia in merito al procedimento di convalida dell'offerta reale e del successivo deposito liberatorio, relativi ad una obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro costituito dal prezzo del riscatto di un fondo agrario. In dottrina, cfr. SICCHIERO, *Offerta reale e deposito delle cose dovute*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XIII, Torino 1995, 23. Sulla convalida dell'offerta reale del prezzo del riscatto di un fondo agricolo, v. anche [Cass. 14 aprile 1995 n. 4281](#), in *Vita not.*, 1996, 425. Il procedimento di convalida permette una liberazione «coattiva» del debitore stesso qualora il creditore rifiuti di accettare l'offerta reale o non si presenti per ricevere le cose offertegli mediante intimazione ([art. 1210 c.c.](#)). La pronuncia è in linea con [Cass. 17 agosto 2005 n. 16962](#), la quale ha affermato che in materia di offerta reale relativa ad obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, qualora il creditore rifiuti di accettarla o non si presenti per ricevere le somme offertegli mediante intimazione, il debitore è legittimato ad eseguirne il deposito, con l'osservanza della formalità di cui all'[art. 74 disp. att. c.c.](#) (a norma del quale, fatta l'offerta, il deposito della somma presso l'istituto di credito deve essere preceduto da un'intimazione, antecedente di almeno tre giorni quello del deposito, rivolta al creditore e contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dove le cose saranno depositate), con la conseguenza che, in difetto di tale formalità, l'offerta dovrà considerarsi invalida e non convalidabile nel susseguente giudizio, il cui oggetto non è rappresentato solo dai motivi del rifiuto da parte del creditore dell'offerta operata, ma anche dalla verifica della ritualità di tutte le modalità, formali e temporali, prescritte dalla relativa disciplina normativa.

Quanto ai profili processuali si osserva che la sentenza che definisce il giudizio di convalida ha carattere costitutivo in quanto volta ad estinguere, con efficacia costitutiva appunto e non già dichiarativa, il debito, accertando la validità del deposito, ai sensi degli [art. 74 ss. disp. att. c.c.](#)

In particolare, la Corte afferma che le parti necessarie del procedimento in esame sono unicamente il debitore e il creditore in quanto l'esame del giudice verte solo sulla verifica della ritualità di tutte le modalità, formali e temporali, prescritte dalla relativa disciplina normativa affinché il debitore si liberi della sua obbligazione. Ovviamente - ha precisato [Cass. 28 agosto 2007 n. 18157](#) - poiché, a norma dell'[art. 1208, n. 1, c.c.](#), l'offerta reale deve essere compiuta in favore del creditore o di chi «ha la facoltà di ricevere per lui», in caso di diritto di credito spettante ad una persona giuridica, il pagamento deve essere necessariamente ricevuto da colui che ne abbia il potere in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, poiché solo tale persona può impegnare con il suo comportamento la persona giuridica o l'associazione che rappresenta.

La particolarità della procedura oggetto della sentenza in commento consisteva nel fatto che la somma totale del prezzo del riscatto era stata unica, ancorché i creditori a cui era rivolta l'offerta reale fossero stati più di uno (nella specie, due), in quanto questi risultavano essere non creditori in solido ma contitolari del relativo importo. Ossia vi era stato quello che la sentenza in commento definisce «deposito congiunto semplice», espressione di comunione ordinaria.

In generale secondo la disciplina della comunione la somma che è stata depositata su un libretto bancario cointestato ad entrambi i creditori può essere utilizzata dagli stessi nei limiti della propria quota che si presume uguale a quella dell'altro ([art. 1298 c.c.](#)). Ciascuno dei cointestatari può disporre del deposito con piena liberazione della banca anche nei confronti degli altri, senza interferenza sul diritto *pro quota* di ciascuno.

Non rileva, inoltre, che la dicitura «firma disgiunta» sussista solo nel cartellino anagrafico in quanto questo è un atto interno della banca e come tale non può avere natura negoziale tra le parti. Afferma la Corte infatti che la mera cointestazione del libretto comporta l'accensione di un deposito semplice congiunto, su cui ciascun cointestatario, se non può agire anche per l'altro, impedendogli la disciplina della comunione di estendere il proprio diritto sulla cosa comune in danno dell'altro, può però disporre della sua quota ed esigerla, stante la divisibilità dell'obbligazione in denaro.

Quanto infine ai rapporti tra la banca e i terzi, l'offerta reale mediante deposito bancario della somma dovuta è inquadrabile nella fattispecie del contratto a favore di terzo ([art. 1411 c.c.](#)); sicché il diritto del terzo è autonomo rispetto a quello dello stipulante e può pertanto essere azionato contro il promittente anche in via diretta, senza necessità di intervento in giudizio dello stipulante, facendo valere nei confronti di quest'ultimo il diritto alla realizzazione del suo credito. Ma, a norma dell'[art. 1213 c.c.](#), «il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal

creditore»; sul punto v., in dottrina, LA TORRE, *Diritto civile e codificazione. Il rapporto obbligatorio*, Milano 2006, 129 s.

Correlazioni

Legislazione correlata:

[Codice Civile \(1942\) art. 1208](#)

[Codice Civile \(1942\) art. 1209](#)

[Codice Civile \(1942\) art. 1210](#)

[Codice Civile \(1942\) art. 1212](#)

[Codice Civile \(1942\) art. 1314](#)

[Codice Civile \(1942\) art. 1411](#)

[Visualizza successivi](#)

Coordinate del diritto Contratti:

[Art. 1208 cod. civ. - Requisiti per la validità dell'offerta](#)

[Art. 1209 cod. civ. - Offerta reale e offerta per intimazione](#)

[Art. 1210 cod. civ. - Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori](#)

[Art. 1212 cod. civ. - Requisiti del deposito](#)

[Art. 1314 cod. civ. - Obbligazioni divisibili](#)

[Art. 1411 cod. civ. - Contratto a favore di terzi](#)

Da De Jure